logo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1373 del 2016, proposto da: Eventi S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Teresa Dentamaro, Massimo Del Prete, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Teresa Dentamaro, in Bari, via Abate Gimma, n. 94;

contro

Unione Regionale delle Camere di Commercio (Unioncamere) rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Pasquale Fiore, n. 14; Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Cozzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, corso Cavour n. 31;

nei confronti di

Editoriale 41 S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Filippo Panizzolo, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, piazza Giuseppe Garibaldi n. 49;

per l'annullamento

- della determinazione n. 17 del 7.10.2016 (comunicata mediante p.e.c. del 10 ottobre) con la quale il Segretario generale dell'Unione regionale delle Camere di Commercio (Unioncamere) ha disposto l'aggiudicazione definitiva alla Editoriale 41 S.r.l. della gara per l'affidamento dei servizi di "Ufficio Stampa e Servizi di comunicazione della Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e tutela dell'Ambiente in relazione al programma fieristico Agroalimentare 2016", nonché,
- di ogni altro atto presupposto e connesso tra cui, segnatamente, sia la determinazione n. 14 del 7.7.2017 con al quale il Segretario generale della Unioncamere ha disposto l'aggiudicazione provvisoria, sia i sottostanti verbali n. 1, 2, 3, 4 e 5 delle riunioni della Commissione di gara, sia la determinazione n. 10 del 31.3.2016 con la quale la Commissione è stata nominata;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio (Unioncamere), della Regione Puglia e della S.r.l. Editoriale 41;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2017 la dott.ssa Maria Colagrande; Uditi per le parti i difensori avv. Massimo Del Prete, per la ricorrente, avv. Claudia Pironti, su delega dell'avv. Fabrizio Lofoco, per la Unioncamere, l'avv. Giuseppe Cozzi per la Regione e l'avv. Filippo Panizzolo per la controinteressata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La S.r.l. Eventi, seconda classificata con 86,14 punti nella gara indetta con determinazione della Regione Puglia n. 155/60 in data 11.3.2016 per l'affidamento del servizio di *Ufficio stampa e servizi di comunicazione della Regione Puglia - dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell'ambiante – in relazione al programma fieristico agroalimentare 2016*, impugna l'aggiudicazione disposta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in favore della Editoriale 41 S.r.l., prima classificata con 93,14 punti.

Il ricorso è affidato a quattro motivi di seguito esaminati partitamente.

Le parti intimate eccepiscono l'inammissibilità delle censure rivolte all'attività di valutazione delle offerte in quanto insindacabile in sede di giudizio di legittimità.

1) Violazione dei principi della l. n. 241/ 1990 in tema di contraddittorio. La commissione di gara non avrebbe dato puntuale riscontro alle osservazioni presentate dalla ricorrente sull'aggiudicazione.

Si tratta di un vizio procedimentale che non avrebbe effetti invalidanti maggiori di quelli derivanti dall'accoglimento dei motivi di ricorso che riproducono in sede processuale le stesse doglianze presentate in sede procedimentale.

Ne consegue che non è necessario procedere all'esame del motivo in rassegna perché dovrà considerarsi, rispettivamente, assorbito o irrilevante ove gli altri motivi di ricorso, riproduttivi delle osservazioni procedimentali, saranno accolti o respinti.

2) Violazione dell'art. 84 del d.lg. n. 163/2006 perché la commissione di gara, annovera solo due esperti fra i cinque membri. Il motivo è infondato.

La giurisprudenza ha chiarito che è illegittima la composizione delle commissioni di gara solo se nessuno dei componenti designati è provvisto della necessaria professionalità tecnica (C.d.S., III, n. 2054/2012).

Non è necessario inoltre che l'esperienza professionale di ciascun componente della Commissione copra tutti gli ambiti oggetto di gara, in quanto è la Commissione, unitariamente considerata, che deve garantire le conoscenze tecniche richieste nella specifica fattispecie, in ossequio al principio di buon andamento della p.a.

Nel caso in decisione due membri sono iscritti all'albo dei giornalisti, altri due appartengono a settori dell'apparato amministrativo regionale per i quali è messo a gara il servizio di comunicazione e ufficio stampa (Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell'ambiente, Sezione foreste - Servizio infrastrutture rurali, bonifica e irrigazione), un membro con qualifica di presidente è il Segretario generale di Unioncamere cui sono associate le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione Puglia.

La commissione, così assortita, esprime competenze sia in materia di comunicazione sia di gestione del territorio, inteso come risorsa produttiva nel settore dell'agricoltura da promuovere attraverso le attività di ufficio stampa oggetto di gara e dunque deve ritenersi senz'altro funzionale all'adeguato espletamento della procedura.

3) Errore nel presupposto ed eccesso di potere per aver creato ingiustificate condizioni di privilegio. L'aggiudicazione sarebbe stata disposta per un importo di € 51.538,64, in luogo del diverso importo a base d'asta pari ad € 45.354,02 e porrebbe le premesse per un'estensione dell'affidamento ad eventi che sono stati approvati in data successiva alla pubblicazione dell'avviso; inoltre sarebbe stata consentita l'esecuzione del servizio senza rispettare il termine di *stand still*.

Il motivo è infondato.

L'art. 9 del capitolato speciale, non impugnato *in parte qua*, come evidenziato dalle difese avversarie, prevede la possibilità di rideterminare in aumento l'importo del corrispettivo, nei limiti di un quinto di quello offerto e di estendere il servizio ad eventuali ulteriori eventi.

Non ricorre poi la violazione del termine dilatorio di sospensione della stipula del contratto che risulta sottoscritto il 19.1.2017, dopo la decisione sull'istanza cautelare (nota di deposito del 10.2.2017 della controinteressata).

Prima di allora l'aggiudicataria aveva intrapreso l'esecuzione anticipata del contratto, come espressamente previsto dal bando con clausola non impugnata dalla ricorrente, che rinvia in proposito all'art. 11, comma 12 del d.lg. n. 163/2006.

Peraltro è consolidato in giurisprudenza il convincimento secondo il quale la violazione della clausola di *stand still* non costituisce vizio di legittimità dell'aggiudicazione (Cons. St., sez. V, 31 marzo 2014, n.

- 1548; sez. VI, 8 ottobre 2013, n. 4934; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 8 aprile 2015, n. 989).
- 4) Violazione degli articoli degli articoli 86, 87, 88 e 89 del d.lg. n. 163/2006 ed eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza ed errore nei presupposti.
- 4.1.) Con riferimento al primo criterio di valutazione dell'offerta tecnica qualità delle competenze degli addetti e del curriculum aziendale che attribuisce 20 punti all'esperienzadel soggetto proponente maturata nell'ultimo triennio in servizi analoghi, la ricorrente lamenta che all'aggiudicataria è stato attribuito il suo stesso punteggio sebbene, quanto al curriculum, la Editoriale 41 S.r.l. abbia allegato elementi di minore rilevanza quantitativa e qualitativa, ovvero:
- due dei servizi presentati non sarebbero valutabili perché resi prima o dopo il triennio 2013/2015 indicato nell'allegato A/1 del bando, per importi di € 3.630,00 e € 8.718,00;
- servizi svolti in 9 eventi di carattere agroalimentare, a fronte di 126 servizi relativi ad eventi enogastronomici allegati da essa ricorrente e puntualmente comprovati da materiale audio-video;
- servizi resi nell'ambito del servizio web tv regionale non valutabili perché non attinenti al servizio "ufficio stampa e servizi di comunicazione" oggetto di gara o comunque meritevoli di una valutazione inferiore rispetto ai servizi specifici afferenti al settore enogastronomico.

Con riferimento al secondo criterio –competenza e al grado di esperienza del gruppo di lavoro, valutabile al massimo 20 punti – la ricorrente censura il maggior punteggio attribuito all'aggiudicataria perché:

- oltre alle tre figure professionali espressamente richieste dal bando (un giornalista, un fotografo, un tecnico di ripresa/ montaggio)

- Eventi S.r.l. ha proposto un gruppo di 13 figure professionali con dettagliati e prestigiosi *curricula*, fra i quali 4 dei massimi esperti italiani nel settore enogastronomico, a fronte di 10 persone indicate dall'aggiudicataria prive di esperienza nel settore enogastronomico.
- 4.2.) Parimenti ingiustificato sarebbe il maggior punteggio assegnato all'aggiudicataria per il progetto tecnico, nonostante la ricorrente abbia allegato,
- gli stessi servizi, indicando, al contrario della controinteressata, nella sezione *proposte migliorative*, i mezzi da impiegare per la realizzazione del progetto;
- la dettagliata descrizione, del tutto omessa nel progetto di Editoriale 41, delle caratteristiche tecniche del servizio di diretta web streaming;
- lo stesso *social media plan* presentato dall'aggiudicataria per l'attività di comunicazione sui *social network*.
- 4.3.) Con riferimento al criterio *proposte migliorative* la ricorrente lamenta di aver ottenuto un punteggio inferiore a quello della controinteressata benché avesse,
- dato garanzia di risultati, dettagliatamente descritti nella veicolazione del *brand* Puglia sui *media*, sul *web* e sui *social*, nell'attività di monitoraggio e *report* dei risultati dell'ufficio stampa,
- offerto un sito internet, attività di *social marketing* su *account* predefiniti con garanzia di 10.000 contatti, la fornitura di immagini di repertorio di eventi realizzati dalla Regione Puglia e dirette televisive.
- puntualmente indicato, come il bando richiedeva, le modalità di contatto di un numero determinato di giornalisti ed esperti di settore che avrebbero partecipato, ai *cooking show* da organizzare in numero di tre al giorno per tre giorni in quattro fiere, mentre l'aggiudicataria

avrebbe genericamente offerto di contattare 16 esperti, tacendo sui tempi, frequenza, modalità, numero degli incontri.

- offerto una pubblicazione mensile dedicata alle attività fieristiche della Regione, con la supervisione di un *food expert*, e dei *software* innovativi per la gestione dei *social*.

Sull'attribuzione dei punteggi in applicazione dei criteri indicati nell'avviso e nel capitolato speciale, il Collegio ritiene opportuno svolgere una premessa di ordine generale.

Nelle gare da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 commi 1 e 4 del d.lg. n. 163/2006, il giudizio della commissione è vincolato all'applicazione dei criteri e sub-criteri stabiliti dall'avviso e dal capitolato.

Costituisce, in proposito, principio consolidato che il punteggio numerico assegnato ai singoli elementi di valutazione dell'offerta integra una sufficiente motivazione a condizione che siano prefissati, in modo chiaro e dettagliato, i criteri di valutazione, per l'attribuzione di punteggi parziali stabiliti nel minimo e massimo; di conseguenza sussiste violazione dell'art. 83 del Codice dei contratti pubblici nel caso di mancata predeterminazione di puntuali criteri per l'attribuzione dei punteggi relativi agli elementi tecnici dell'offerta, poiché i criteri di valutazione, solo se rispondenti a tali requisiti, consentono la verifica dell'operato dell'Amministrazione da parte del privato, nonché l'effettivo esercizio del sindacato di legittimità da parte del giudice (Consiglio di Stato sez. III, 1 agosto 2014, n. 4067; sez. V, 22 gennaio 2015, n. 252; sez. III, 17 dicembre 2015, n. 5717; sez. V, 2 dicembre 2015, n. 5450; sez. III, 24 aprile 2015, n. 2050; sez. II, n. 5909/2013; sez. II n. 5060/2013).

È chiaro che, mancando criteri tali da consentire *a posteriori* di ripercorrere l'*iter* logico seguito dalla commissione di gara, l'attribuzione di alcuni punteggi potrebbe apparire illogica ed ingiustificata.

Non ha difficoltà il Collegio a riconoscere incidentalmente che due dei sub-criteri di valutazione indicati nel bando e nel capitolato speciale sono tanto generici da consentire l'espressione di giudizi che si sottraggono ad un vaglio di legittimità.

È il caso del primo sub-criterio —qualità, chiarezza e originalità/innovatività della proposta progettuale e del secondo —proposte migliorative - per i quali è prevista l'attribuzione di un punteggio fino a15 punti ciascuno.

La Commissione si è infatti limitata a sommare e riparametrare i punteggi numerici parziali, variabili da un minimo di 0.20 ad un massimo di 1.00, assegnati da ciascun commissario.

Però, secondo principi validi in tutte le procedure concorsuali, non basta indicare i criteri assoluti di valutazione (in specie qualità, chiarezza, originalità/innovatività etc.) e scomporre il punteggio massimo in punteggi intermedi, senza specificare a quale indice (relativo) di valore del criterio considerato corrisponda il singolo punteggio in concreto assegnato, per l'evidente ragione che se mancano gli elementi di raccordo tra i criteri di valutazione ed il punteggio numerico espresso, non si può risalire da quest'ultimo ai primi, né di comprendere come un certo elaborato o progetto sia stato giudicato, in specie, sufficiente (punteggio pari a 0.20), discreto (punteggio pari a 0.40) o eccellente (punteggio pari a 1.00) per qualità, chiarezza e originalità/innovatività o per le proposte migliorative (Cons. Stato, Sez. VI, 11 febbraio 2011, n. 913 che richiama Cons. St., sez.

VI, 10 settembre 2009 n. 5447; Consiglio di Stato, sez. V, 3 dicembre 2010, n. 8410; TAR Roma, Sez. II *quater*, 14.7.2015, n. 9366)

Negli atti della gara per cui è causa non è specificato a che cosa, in concreto, corrisponde il giudizio di *qualitàsufficiente* o *discreta* o *eccellente* del progetto, onde non è possibile comprendere le ragioni che sottostanno all'identico giudizio espresso da due commissari, né se esse coincidono, cosicché non può escludersi che entrambi abbiano assunto come parametro di giudizio dei criteri soggettivi, soprattutto inespressi, come tali in contrasto con l'art. 83 del d.lg. n. 163/2006, che impone la predeterminazione di criteri oggettivi e, in generale, con i principi che governano i giudizi discrezionali. (C.d.S. n. 2050/2015; C.d.S. n. 5447/2009; n. 2128/2008; Tar Bari n.1160/2015, Tar Lazio n. 9420/2015; Corte Cost. n. 175 del 2011; Tar Perugia n. 389/2011).

Tuttavia non può esimersi il Collegio dal rilevare che la ricorrente non ha impugnato il bando e il capitolato con i quali detti criteri sono stati stabiliti, né ha censurato i giudizi espressi dalla commissione per difetto di motivazione, e tanto rende inammissibili, come eccepito dalla difesa della Regione anche durante la discussione orale, le censure relative alla valutazione del progetto tecnico.

Le altre censure sono solo in parte fondate.

Non merita adesione innanzitutto la censura secondo la quale il servizio di comunicazione istituzionale e web tv svolto dall'aggiudicataria per la Regione Puglia non sarebbe analogo a quello oggetto di gara e, seppure lo fosse, avrebbe dovuto avere un peso marginale nella valutazione poiché il bando avrebbe privilegiato i servizi svolti nel settore enogastronomico tanto da richiederne una specifica indicazione in separato documento.

Effettivamente il bando appare ambiguo poiché nell'oggetto specifica che il servizio da affidare riguarda essenzialmente l'ufficio stampa e servizi di comunicazione della regione Puglia e poi, nella descrizione del curriculum aziendale, richiede l'allegazione di servizi analoghi a quelli oggetto di gara da cui si evincano chiaramente gli anni di esperienza nel settore della comunicazione con specifica indicazione in un documento a parte dei servizi prestati nell'ultimo triennio – in attività di gestione e conduzione di Uffici stampa nell'ambito di iniziative enogastronomiche.

Era quindi richiesto agli offerenti di indicare sia i pregressi servizi di comunicazione ed ufficio stampa, sia i servizi di comunicazione e stampa specificamente inerenti al settore enogastronomico svolti nell'ultimo triennio ed è chiaro che questi ultimi, dovendo essere indicati in un documento a parte, non possono che costituire una parte del curriculum che concorre con gli altri servizi di comunicazione ed ufficio stampa ai fini della valutazione.

Ciò che non è chiaro è la ragione della necessità di indicare partitamente i servizi specifici nel settore enogastronomico svolti nell'ultimo triennio, se a tale distinzione rispetto agli altri servizi di comunicazione e ufficio stampa, non individuati specificamente, né contingentati temporalmente, non ha fatto seguito analoga distinzione in sede di valutazione delle offerte.

L'anomalia si spiega, ancora una volta, con la carenza nel bando e nel capitolato di criteri distinti di valutazione dei servizi analoghi e dei servizi specifici dell'ultimo triennio che avrebbero dato un senso alla elencazione separata degli stessi richiesta ai proponenti nella redazione del *curriculum*.

Tuttavia, come detto in precedenza, la ricorrente non ha impugnato né il bando, né il disciplinare, né la valutazione del *curriculum* aziendale per vizio di motivazione, come sottolineato dalla Regione Puglia, che eccepisce, per questo e con ragione, l'inammissibilità del motivo.

Quanto detto spiega pure perché non possono essere accolte le censure riguardanti la valutazione delle competenze del gruppo di lavoro, che ha riconosciuto all'aggiudicataria un maggior punteggio, nonostante la ricorrente avesse messo a disposizione professionisti con esperienza specifica nel settore enogastronomico, tanto più che il bando per il curricula dei membri del gruppo di lavoro non ha richiesto, a differenza di quanto previsto per il curriculum aziendale, la specifica indicazione dell'esperienza maturata nel settore enogastronomico, ma, in generale, di indicare le mansioni e le competenze nell'ambito dell'espletamento delle funzioni oggetto di gara.

Merita invece adesione la censura, non contestata dalle altre parti, fondata su fatti desumibili dai documenti allegati (all. n. 2 nota di deposito della ricorrente del 28.2.2017), secondo la quale la stazione appaltante avrebbe ammesso - e quindi valutato - servizi specifici svolti dall'aggiudicataria in periodi non compresi nel triennio 2013/2015, come richiesto dal bando.

Si tratta dei servizi di ufficio stampa svolti dall'aggiudicataria in occasione del Convegno Puglia "Turismi e enogastronomia" tenuto a Trani il 20 ottobre 2012 e dell'evento "Fruit Logistica" di Berlino del 3-5 febbraio 2016.

Poiché la valutazione dell'esperienza – specifica e comprovata - maturata dall'offerente, per espressa ammissione della Regione, è stata valutata non solo facendo riferimento al dato numerico, ma valutando nel merito il *curriculum* aziendale, si deve presumere che

anche i servizi in questione abbiano influito – tuttavia illegittimamente - sul punteggio attribuito alla controinteressata.

Peraltro, poiché non è stata prevista l'attribuzione di un punteggio per ognuno dei servizi allegati, non è possibile a priori, attraverso la prova di resistenza, verificare se l'eliminazione dal *curriculum* della controinteressata di tali servizi non valutabili avrebbe consentito certamente di sovvertire l'esito della gara in favore della ricorrente, ciò potendosi verificare solo attraverso la riedizione della stessa, che tuttavia è preclusa perché il servizio ha avuto termine, secondo le previsioni del bando, con l'edizione di aprile 2017 della manifestazione Vinitaly, tanto che la ricorrente ha concluso, in memoria, per la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno per equivalente.

Certamente l'impossibilità di ripetere la gara non può e non deve tradursi nell'esclusione di una tutela per equivalente, sul presupposto che non si può ottenere in risarcitorio ciò che non si può ottenere in ripristinatorio.

Sebbene non sia certo accertabile, essendo preclusa la riedizione della gara, che la ricorrente avrebbe ottenuto l'aggiudicazione, deve ammettersi che le è stato impedito, a causa dell'errore della commissione nel valutare titoli non ammissibili, di conseguirla con un grado di probabilità maggiore di quello sul quale, in concreto, ha potuto fare affidamento.

Ciò che ha perso la ricorrente, seconda classificata, è quella possibilità in più che, non è escluso, avrebbe potuto procurarle l'aggiudicazione.

Tanto basta, sotto il profilo causale, per ritenere leso l'interesse all'aggiudicazione, per fatto della Regione, e risarcibile per

equivalente la perdita della *chance* di conseguirla (Consiglio di Stato, sez. IV, 23 giugno 2015, n. 3147; Cons. Stato, sez. VI, 18 dicembre 2001, n. 6281; Id., sez. V, 27 agosto 2009, n. 5097; Id., sez. IV, 2 novembre 2011, n. 5837).

Ai sensi dell'art. 34 comma 3 del codice del processo amministrativo il Collegio può quindi limitarsi a dichiarare l'illegittimità dell'aggiudicazione disposta in favore della controinteressata, per violazione del limite imposto dal bando di valutare solo i servizi di comunicazione e ufficio stampa svolte nell'ambito di iniziative enogastronomiche nel triennio 2013-2015.

Venendo al *quantum* la liquidazione del danno da lucro cessante prospettato dalla ricorrente richiede l'applicazione del criterio equitativo non essendo possibile quantificare con precisione il valore della *chance* sottratta alla ricorrente.

La giurisprudenza ritiene che il lucro cessante da perdita della *chance* di aggiudicazione sia pari ad una percentuale dell'utile di impresa stimabile nel caso in decisione, trattandosi di un settore aperto alla libera concorrenza, nella misura dell'8% dell'importo a base d'asta, come poi rideterminato, diminuito in misura proporzionale al numero dei concorrenti che, all'esito dell'eventuale rideterminazione del punteggio della controinteressata, avrebbero potuto competere per l'aggiudicazione.

Pertanto la percentuale va ridotta del 50% poiché, in tal caso, fermi gli altri risultati della gara, solo le posizioni in graduatoria dell'aggiudicataria e della ricorrente avrebbero potuto essere diverse se la commissione di gara avesse stralciato dal *curriculum* della prima i servizi non valutabili.

Nulla può invece essere riconosciuto a titolo di danno curriculare perché non risulta che la ricorrente abbia subito la diminuzione di redditività o perso l'occasione di concludere affari in conseguenza della perdita dell'appalto.

Né può supplire la valutazione equitativa del danno *ex* art. 1226 c.c., non potendo il giudizio di equità sopperire a carenze probatorie o deduttive imputabili alla parte interessata (Cons. Stato, sez. V, 1 agosto 2015, n. 3769; 23 febbraio 2015, n. 856; 22 gennaio 2015, n. 285; 31 dicembre 2014, n. 6453; 22 dicembre 2014, n. 6264Cons. Stato, sez. IV, 18 settembre 2013, n. 5453 e 12 febbraio 2013, n. 848).

Il ricorso pertanto va accolto nei limiti di cui in motivazione.

La parziale soccombenza e la complessità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile, in parte lo respinge ed in parte lo accoglie, nei termini di cui in motivazione, e per l'effetto:

- dichiara l'illegittimità dell'aggiudicazione;
- -condanna le Amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente, nei termini e limiti di cui in motivazione;
- ordina alla Regione Puglia e all'Unioncamere di proporre alla ricorrente il pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento danni, quantificata secondo i criteri sopra indicati, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza, decorso

inutilmente il quale la Eventi S.r.l. potrà proporre ricorso per ottemperanza;

Spese compensate.

Contributo unificato rifuso.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giacinta Serlenga, Presidente FF

Flavia Risso, Referendario

Maria Colagrande, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE Maria Colagrande IL PRESIDENTE Giacinta Serlenga

IL SEGRETARIO